

REGIONE ABRUZZO

**DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI ED ATTIVITA' CULTURALI,
SICUREZZA E PROMOZIONE SOCIALE**

**PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE DI INTERVENTI
A FAVORE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI
TRIENNIO 2005-2007**

SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE DI INTERVENTI A FAVORE DEGLI STRANIERI IMMIGRATI - TRIENNIO 2005-2007

Politiche regionali di integrazione

Con la l.r.13.12.2004, n.46 recante "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati", la Regione Abruzzo ritiene di garantire agli stranieri immigrati ed alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e di promuovere la rimozione degli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio abruzzese.

Per il raggiungimento di tali finalità, pur nella consapevolezza della complessità e della continua evoluzione del fenomeno migratorio, è essenziale la più ampia collaborazione tra la Regione, gli Enti di ambito sociale determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della L. 328 del 2000, di seguito denominati Enti di ambito sociale, e le Province, le organizzazioni che operano a favore degli immigrati e le Associazioni di immigrati.

La nuova legge regionale destina gran parte delle risorse disponibili per le politiche locali a detti Enti di ambito sociale ed, anche, alle Province. Infatti, l'inserimento degli stranieri immigrati avviene nel contesto sociale in cui risiedono e la parità dei diritti significa far loro usufruire degli stessi servizi sociali garantiti agli italiani.

L'integrazione è, invece, conseguenza dell'interculturalità, della conoscenza reciproca della cultura a confronto, italiana e straniera, del mantenimento dell'identità culturale. A questo proposito l'attività delle Associazioni di stranieri immigrati è fondamentale.

Al fine di definire le azioni degli enti e degli organismi, l'articolo 4 della l.r. 46 del 2004 ha previsto la stesura di un Programma regionale triennale degli interventi che indichi:

- a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento di cui ai Capi III e IV;
- b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla legge regionale;
- c) le quote da destinare agli eventuali interventi sperimentali e pilota e alla partecipazione a progetti interregionali, europei ed internazionali, bilaterali e multilaterali;

Tra i compiti e le funzioni della Regione

- 1) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie, alla giustizia amministrativa;
- 2) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche per l'inserimento e l'integrazione degli stranieri immigrati nella comunità locale attraverso il sostegno all'associazionismo;
- 3) la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e religioso degli stranieri immigrati;
- 4) lo studio e la ricerca del fenomeno migratorio;
- 5) la realizzazione della conferenza regionale sull'immigrazione, con cadenza almeno biennale;
- 6) lo sviluppo di processi di integrazione interculturale;
- 7) la promozione ed il sostegno in collaborazione con le autorità scolastiche, gli Enti di ambito sociale e le Province, le Associazioni iscritte al registro regionale, di corsi di lingua italiana per minori ed adulti, corsi di formazione per operatori degli Enti locali.

Tra i compiti e le funzioni degli Enti di ambito sociale e delle Province

- 1) la garanzia per gli stranieri immigrati di poter usufruire, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali degli Enti di ambito sociale e delle Province;
- 2) la promozione di iniziative di prima e seconda accoglienza, di centri di servizi per l'informazione, ecc...
- 3) l'istituzione di centri polivalenti provinciali per assicurare l'integrazione sociale degli stranieri immigrati, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria;
- 4) l'assistenza scolastica per le famiglie dei minori stranieri per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, per la scuola materna e per la scuola dell'obbligo, anche attraverso esoneri dal pagamento di mense, di rette scolastiche, trasporti, libri;
- 5) la concessione di borse di studio ai giovani immigrati meritevoli ma in difficili condizioni economiche per l'accesso all'istruzione secondaria superiore;
- 6) il sostegno finanziario agli stranieri immigrati per il reperimento di abitazioni;
- 7) l'utilizzo di mediatori culturali nell'attuazione di interventi a favore degli stranieri immigrati;
- 8) la realizzazione di progetti di protezione sociale nei confronti di persone vittime di situazioni di violenza e di grave sfruttamento.

Linee programmatiche – triennio 2005-2007

In relazione al presente atto concernente il programma triennale, non è stato possibile richiedere il parere della Consulta regionale per l'immigrazione di cui all'articolo 20 della l.r.46 del 2004 in quanto la stessa deve essere costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale (18 dicembre 2004) ed è in itinere il procedimento amministrativo per la designazione e la nomina dei suoi componenti. D'altro canto l'articolo 25, comma 1, della l.r. 46/2004 stabilisce che il Programma triennale in questione è presentato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa ed approvato dal Consiglio regionale entro i successivi trenta giorni. A ciò aggiungasi l'ulteriore difficoltà rappresentata dalla imminenza della fine della presente legislatura.

Il programma triennale costituisce la base di riferimento della politica regionale dell'immigrazione . In tale programma sono evidenziate:

- 1) le risorse disponibili;
- 2) gli obiettivi da raggiungere;
- 3) il rapporto con le Associazioni di immigrati.

1. Le risorse disponibili

Per quanto concerne lo stanziamento per il finanziamento del Piano triennale, comprese le spese relative al funzionamento della Consulta regionale dell'immigrazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r.46 del 2004, l'articolo 24 della stessa stabilisce che si fa fronte con lo stanziamento iscritto annualmente dalla Legge regionale di bilancio sul capitolo 21626, nell'ambito della UPB 13.01.010. Pertanto, la programmazione regionale in materia di immigrazione, sarà basata sugli stanziamenti previsti nel bilancio regionale. Per il corrente anno la legge regionale del bilancio regionale di previsione per l'anno 2005 è stata approvata in data 15 gennaio 2005 ed è in corso di promulgazione.

A tale stanziamento andranno aggiunti i finanziamenti statali annui del Fondo nazionale politiche sociali, ex art.45 del D.Lgs. 286/1998, che, in quota parte, vengono destinati dalla Giunta Regionale alle politiche in favore degli stranieri immigrati (negli anni 2003 e 2004, la Giunta regionale ha destinato a tale scopo la somma di €500.000,00).

Le fonti di finanziamento destinate ai settori di intervento dell'immigrazione sono pertanto di due tipi:

- a) una fonte costituita dal bilancio della regione;

b) una fonte rappresentata da finanziamenti statali.

2. Gli obiettivi della politica regionale

Gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire nel triennio 2005 – 2007, da attuarsi tramite gli Enti di ambito sociale e le Province, sono finalizzati alla effettiva integrazione degli immigrati in Abruzzo e possono essere esplicitati :

- 1) dotare gli Enti suddetti di servizi sociali idonei ad assicurare anche agli stranieri immigrati le prestazioni previste per la popolazione residente (corsi di formazione per gli operatori, utilizzo di mediatori culturali);
- 2) colmare il divario di conoscenza derivante dalla specifica condizione dello straniero che penalizza gli immigrati rispetto ai cittadini abruzzesi di pari condizioni economiche e sociali (conoscenza della lingua italiana, diritto all’abitazione, all’istruzione, ai servizi sanitari, alla formazione professionale). In tal senso l’articolo 9 della l.r. 46 del 2004 ha inteso ribadire l’importanza dell’accesso ai servizi sanitari territoriali degli stranieri immigrati, mediante una informazione sul funzionamento e sulle prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
- 3) incentivare e sostenere le iniziative ed i progetti di educazione interculturale anche per prevenire fenomeni di intolleranza razziale;
- 4) incentivare l’uso di strumenti informativi diretti agli stranieri immigrati al fine di superare i pregiudizi e gli stereotipi diffusi, ponendo particolare attenzione alla comunicazione verso gli stranieri immigrati che per vari motivi, non hanno un rapporto diretto con le istituzioni;
- 5) promuovere e sostenere le politiche degli alloggi, evitando di creare situazioni di concorrenza con gli autoctoni.

L’articolo 10 della l.r. 46 del 2004 “Protezione sociale”, ha posto particolare attenzione alla tutela di coloro che sono vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento. A questo proposito non si può non pensare alle donne straniere o ai minori stranieri vittime del traffico per “sfruttamento sessuale”.

Per queste persone è necessario creare delle occasioni concrete di accoglienza, rieducazione e reinserimento, anche attraverso incentivi agli Enti di ambito sociale e delle Province.

3) Il rapporto con le Associazioni

Con la l.r. 46 del 2004 l’associazionismo ha assunto un ruolo importante per rendere effettiva l’integrazione degli stranieri immigrati nel territorio regionale.

Valorizzare l’associazionismo significa facilitare il percorso di integrazione dei singoli individui, garantire il mantenimento dell’identità culturale di origine, valorizzare il contributo degli stranieri immigrati nel processo di cambiamento in atto nella nostra regione.

L’istituzione del Registro regionale delle associazioni degli stranieri immigrati consente di quantificare il numero delle Associazioni o Federazioni di cui all’articolo 23, comma 3, lettera b), della l.r.46 del 2004, presenti in Abruzzo e di qualificare l’attività svolte dalle stesse.

Tali Associazioni di stranieri immigrati, inoltre, sono rappresentate da 10 componenti all’interno della Consulta regionale degli immigrati.

Il contributi regionali da erogare alle Associazioni e Federazioni di cui sopra sono finalizzati al sostegno delle attività associative e al mantenimento di una sede. Quest’ultima rende visibile l’Associazione e permette di svolgere tutte quelle attività che connotano la vita associativa (informazione, consulenza, segretariato sociale, iniziative culturali, educative, ecc...).

Per quanto riguarda le iniziative culturali, le manifestazioni, le attività straordinarie che le associazioni e le federazioni intendono realizzare nel corso del triennio 2005 – 2007, è auspicabile il coinvolgimento delle stesse nei programmi che gli Enti di ambito sociale e le Province proporranno alla Regione Abruzzo per il finanziamento.

Conclusioni

Come si evince dalla lettura di quanto sopra esposto, il piano triennale regionale 2005 – 2007 intende individuare le possibilità di intervento che rendono effettiva l'integrazione degli stranieri immigrati presenti in Abruzzo, garantendo loro omogeneità di trattamento rispetto agli altri cittadini.

Chiaramente la gestione degli interventi è affidata agli Enti di ambito sociale ed, in parte, alle Province, che in collaborazione con le Associazioni e agli altri organismi che svolgono la loro attività in favore degli stranieri immigrati, rendano effettivo l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti degli stessi stranieri immigrati.

IL Piano triennale regionale è realizzato mediante Piani annuali, approvati dalla Giunta regionale, che definiranno l'azione regionale, quella degli Enti di ambito sociale e delle Province, delle Associazioni degli stranieri immigrati, individuando, altresì, le priorità settoriali.